

TI_GERICHTE 38.2009.64 vom 18. November 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-11-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2009.64

FR: TI_GERICHTE 38.2009.64 du 18 novembre 2009

IT: TI_GERICHTE 38.2009.64 del 18 novembre 2009

Regeste

Corretta la decisione con la quale la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurato per 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere fornito all'URC delle indicazioni inveritiere in merito all'invio di alcune lettere di candidatura spontanea per il mese di settembre 2008

Erwägungen

E. 23

ottobre 2008 le asserite domande di impiego dell'assicurato avrebbero dovuto essere state notificate ai potenziali datori di lavoro indicati dall'interessato. A questo proposito va sottolineato che i 3 potenziali datori di lavoro in questione hanno tutti e tre indicato di conservare le lettere di candidatura che ricevono (cfr. doc. 19, doc. 20 e doc. 22). Per costante dottrina e giurisprudenza, l'onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, *Le insidie di un invio non raccomandato*, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l'interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, *op. cit.*, p. 67; cfr., pure, A. Borella, *L'affiliation à l'assurance-maladie sociale suisse*, Losanna 1993, p. 288). Da un accertamento esperito da questa Corte presso l'URC di _____ nell'ambito di un'altra vertenza è emerso che normalmente l'amministrazione non chiede agli assicurati di spedire per raccomandata le ricerche di impiego (cfr. STCA 38.2002.108 del 16 maggio 2003, consid. 1.4.; 2.7). Il fatto di inviare le ricerche per posta A o B non può, dunque, per principio, nuocere agli assicurati. L'importante è che essi sappiano comprovare di avere realmente effettuato le ricerche allegando, ad esempio, la domanda e la relativa risposta del potenziale datore di lavoro contattato. Nel caso di specie, nonostante agli atti risulti la copia di tutte le presunte lettere di candidatura spedite dall'assicurato, egli non ha prodotto alcuna risposta dei potenziali datori di lavoro. Come già rilevato (cfr. consid. 2.8.), egli ha, al contrario, riconosciuto di non avere ricevuto alcuna risposta alle sue candidature del mese di settembre 2008 (cfr. doc. 29, doc. A3). Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in *Basler Juristische Mitteilungen (BJM)* 1989 pag. 31-32) e non

quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio " in dubio pro reo " l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403). Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza del 15 gennaio 2001 nella causa P.-B., pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili. In casu, tutto ben considerato, viste in particolare le risposte fornite dai potenziali datori di lavoro contattati dall'URC menzionate sopra che hanno condotto alla conclusione che almeno 3 potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto la candidatura (cfr. consid. 2.8.) e il fatto che, comunque, quando sono stati effettuati gli accertamenti da parte dell'URC le lettere di candidatura avrebbero dovuto essere giunte alle ditte interpellate, anche se spedite con posta B, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che l'insorgente, nel mese di settembre 2008, non ha effettivamente svolto tre ricerche di lavoro che ha dichiarato di avere compiuto. L'assicurato ha conseguentemente fornito all'amministrazione indicazioni inveritiere. E' pertanto a giusto titolo che la Sezione del lavoro lo ha sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione in base all'art. 30 cpv. 1 lett. e LADI. 2.10. Come visto (cfr. consid. 2.5.; 2.6.), la durata della sospensione è determinata in funzione della gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; STFA C 152/03 del 25 giugno 2004; cfr., pure, la "Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità cantonali" pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1 e poi riconfermata nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 D68, che nel caso dell'art. 30 cpv. 1 lett. e, non fissa il numero dei giorni di sospensione e si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi). Ora, il caso che ci occupa è meno grave di quello deciso dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 123 V 150 e riportato al consid. 2.6.. In quell'occasione, il TFA ha confermato, nel caso di un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro, una sospensione di 45 giorni. Ritenuto un minimo di 31 ed un massimo di 60 giorni di sospensione nel caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI), la nostra Corte federale ha pure rilevato che una sospensione pari alla durata media di circa 43 giorni offre la possibilità di considerare tutti i fattori, aggravanti o attenuanti, che giustificano l'entità della sospensione decisa. In una sentenza 38.2002.108 del 16 maggio 2003, il TCA ha confermato la sospensione di 10 giorni irrogata giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. e LADI ad un assicurato che, contrariamente a quanto da lui asserito, non aveva inviato 6 lettere di candidatura su 24. In un'altra sentenza 38.2005.22 del 21 luglio 2005, questo Tribunale ha confermato la correttezza della sospensione di 20 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione stabilita dall'amministrazione, nel caso di un assicurato che aveva fornito indicazioni inveritiere in relazione a 13 ricerche di impiego su un totale di 25 ricerche controllate dall'URC. Nel caso di specie, l'amministrazione ha sospeso l'assicurato per 16 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere fornito indicazioni inveritiere in relazione a 5 ricerche di impiego (cfr. doc. A1). Alla luce della giurisprudenza appena menzionata e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la sanzione di 16 giorni, corrispondente al limite inferiore della colpa mediamente grave, inflitta al ricorrente - nonostante, come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), risulti in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che le ricerche di lavoro non compiute dall'insorgente nel

mese di settembre 2008 sono 3 su 12 ricerche controllate dall'URC e non 5 - è conforme al principio della proporzionalità e deve essere confermata. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.